SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2498

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

di concerto col Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 11

Disegno di legge ..... » 13

Testo del decreto-legge ..... » 14

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente provvedimento muove dalla necessità di apportare alcune modifiche alla legislazione in materia di edilizia residenziale consentendo lo «sblocco» degli interventi costruttivi con finalità pubbliche.

In particolare l'obiettivo del provvedimento è duplice: da un lato semplificare le procedure, spesso non coordinate, e dall'altro inserire alcune modifiche legislative in grado di realizzare maggiore efficienza e produttività degli interventi.

L'articolo 1 prevede l'utilizzazione delle maggiori entrate provenienti dai fondi ex GESCAL per gli anni 1993-1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sia per l'avvio di programmi di competenza del Ministero dei lavori pubblici (lire 600 miliardi), sia per gli interventi edilizi di competenza regionale (lire 800 miliardi), che per l'accertamento della fattibilità degli interventi relativi ai programmi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge (17 miliardi).

La redistribuzione dei fondi suindicati si è resa necessaria a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 424 del 12 settembre 1995.

In particolare, dei 600 miliardi attribuiti al Ministero, 300 sono destinati al finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana da realizzarsi a cura dei comuni, 200 per il finanziamento di interventi edilizi sperimentali da realizzare nell'ambito di protocolli d'intesa da stipulare con le amministrazioni territoriali e 100 per programmi di edilizia residenziale da destinare alla soluzione di problemi abitativi delle fasce sociali più deboli.

Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati, al fine di moltiplicare l'efficacia dei programmi e la quantità di investimenti, gli interventi previsti nei programmi di riqualificazione urbana.

Con l'articolo 2 si dettano norme di accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, finanziati dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) a partire dal 1982 e fino al 1989. La realizzazione di detti programmi è stata notevolmente ritardata in relazione alla mancata disponibilità da parte degli enti attuatori delle aree già assegnate agli stessi e che, tuttavia, non hanno potuto essere impiegate per l'esistenza sulle stesse di vincoli di tipo urbanistico, archeologico ed amministrativo-legale.

Ciò ha impedito che i lavori iniziassero nei tempi previsti, con conseguente aumento dei costi di costruzione. Tali aumenti si sono ripercossi, soprattutto nel settore dell'edilizia sovvenzionata, sulla finanza statale.

Pertanto, al fine di consentire l'apertura dei cantieri, rimossi gli ostacoli di tipo amministrativo, è necessario che i costi di costruzione previsti nelle convenzioni stipulate tra il 1987 ed il 1990 siano ragguagliati ai costi dell'edilizia residenziale pubblica per il 1994.

Allo scopo di fornire alcuni dati in proposito va evidenziato, inoltre, che per le iniziative in questione risultano avviati 21 programmi di edilizia sperimentale localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni a forte tensione abitativa, per un totale di 272 miliardi.

Di tali programmi, 4 sono in fase di ultimazione, 4 sono stati revocati; dei rimanenti 13, per 4 i lavori sono fortemente rallentati, e per 9 non sono mai iniziati.

Tale situazione è dovuta al mancato riconoscimento di un'integrazione del finanziamento già concesso, necessaria, come detto, per l'incremento dei costi, verificatosi dalla data di stipula delle convenzioni (1987-1989).

Il fermo dei cantieri interessa un importo complessivo di oltre 131 miliardi.

A seguito delle revoche effettuate (per 62 miliardi) sarebbe possibile redistribuire le economie verificatesi a favore delle iniziative che risultano sospese per mancato aggiornamento dei costi.

In questa ipotesi l'importo complessivo dei programmi riattivabili ammonterebbe a 193 miliardi, con un aumento occupazionale di circa 1.600 addetti e almeno altrettanti nell'indotto e con la produzione di oltre 2.000 alloggi nelle aree territoriali a maggiore tensione abitativa.

È necessario inoltre fare ricorso alla nomina di commissari *ad acta* proprio per garantire che vengano rimossi gli ostacoli di tipo amministrativo sopra richiamati che ancora ostano all'inizio dei lavori per alcuni programmi, in particolare di edilizia agevolata.

Atteso quanto sopra, si sottolinea l'importanza del provvedimento, sia in rapporto al soddisfacimento della domanda abitativa nelle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa, nei quali sono localizzati gli interventi, sia per le conseguenti ricadute sul rilancio delle costruzioni e dell'occupazione.

Si prevede altresì che per gli affidamenti degli interventi nel settore dell'edilizia sperimentale, per i quali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i commissari *ad acta* hanno rilasciato le concessioni edilizie, il termine per l'inizio dei lavori sia prorogato al 31 marzo 1996.

Questo intervento si rende necessario poichè, a seguito delle rilocalizzazioni delle opere a carattere residenziale, che non potranno realizzarsi per la scadenza del termine delle concessioni, molteplici amministrazioni (*in primis* il comune di Roma, per il quale sono previsti diversi interventi) non sarebbero in grado di attivare le procedure previste per l'edilizia sperimentale.

Con il comma 6 (nuovo rispetto al precedente decreto) si proroga al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

La proroga si rende necessaria per consentire alle amministrazioni comunali, nelle more dell'approvazione o della revisione o in carenza dei piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di individuare, con una procedura rapida, aree per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e delle relative opere di urbanizzazione. La suddetta localizzazione può avvenire nell'ambito delle zone già edificabili ad uso residenziale in base ad un piano regolatore generale adottato o approvato.

La situazione sopra riportata riguarda principalmente, anche se non esclusivamente, i maggiori comuni che hanno esaurito le aree già inserite nei Piani di edilizia economica e popolare (PEEP), i quali, anche in ragione della nuova programmazione di edilizia residenziale pubblica, hanno in corso una attività di pianificazione di settore.

Tuttavia i tempi di approvazione dei PEEP spesso non sono compatibili con la disponibilità delle risorse finanziarie, rispetto alla necessità di avere aree immediatamente disponibili per la realizzazione di edilizia residenziale.

Con l'articolo 3 vengono riproposte le norme già contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, soppresso dalla Camera dei deputati in sede di conversione dello stesso provvedimento (legge 29 marzo 1995, n. 95). Con queste norme (articolo 3, comma 1) si prevede l'assegnazione al segretariato del CER di somme utili ad essere impegnate per la realizzazione di programmi di sviluppo. La riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici viene effettuata con decreti del Ministro del tesoro.

Si consente poi la utilizzazione delle somme appostate sui capitoli di bilancio del Ministero nel biennio successivo rispetto a quello nel corso del quale avrebbero dovuto essere impegnate.

Nel comma 2 si prevede una procedura in deroga rispetto a quella prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, relativamente all'attribuzione di finanziamenti per l'edilizia residenziale a favore delle Forze di polizia.

L'intento della disposizione è quello di consentire che, nelle more delle procedure giudiziarie relative all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale, le somme in questione possano essere impegnate fino a concorrenza del 50 per cento.

Si realizza così, da un lato, il mantenimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere e, dall'altro, che l'Amministrazione garantisca i diritti eventualmente adducibili da parte dei soggetti che hanno procedure giurisdizionali in corso, per esclusioni dalla fase finale del procedimento di selezione.

Al fine di accelerare l'utilizzazione dei finanziamenti destinati all'edilizia residenziale, l'articolo 4 prevede la possibilità di concludere accordi di programma che vengano promossi dal Ministro dei lavori pubblici qualora le regioni non siano riuscite a rispettare i tempi necessari (dodici mesi) per pervenire all'apertura dei cantieri. All'accordo di programma partecipano i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore (IACP, comuni, imprese, cooperative). Effetto principale della disposizione è quello di incidere sul potere sostitutivo, in relazione alle inadempienze dei centri territoriali, riducendo i tempi assai lunghi previsti dalla normativa vigente per l'eventuale revoca dei finanziamenti e consentendo poi la rapida attribuzione delle stesse somme ad altre amministrazioni.

Nelle grandi città, e segnatamente nella Capitale, le Amministrazioni dello Stato trovano insormontabili difficoltà a reperire locali idonei per le loro esigenze, specialmente nel caso di necessità urgenti, derivanti da condizioni particolari (razionalizzazioni organizzative, sfratti, inagibilità delle sedi, eccetera), in quanto le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori consentono tali insediamenti solo in determinate e limitate zone.

Con l'articolo 5 si propone l'utilizzo dei 17 miliardi previsti alla lettera *e)* dell'articolo 1, comma 1, al fine dell'accertamento della fattibilità degli interventi relativi ai programmi di cui allo stesso articolo 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, e di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge.

Con l'articolo 6 viene stabilito che il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r*-bis) dell'articolo 3 della legge n. 457 del 1978 è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici al fine di agevolare i portatori di *handicap* negli spostamenti urbani, con la progettazione e la realizzazione di percorsi adeguati.

La norma introdotta con l'articolo 7 disciplina nuove modalità per l'acquisto di alloggi da destinare agli sfrattati, utilizzando risorse già assegnate per la stessa finalità.

Si è predisposta quindi una normativa volta a superare, nel calcolo dei prezzi d'acquisto, le disposizioni vigenti e introducendo invece, come riferimento, sia il valore catastale, peraltro già preso a base delle ultime norme fiscali in materia di abitazioni (fra tutte, si veda l'imposta comunale sugli immobili - ICI) sia il valore locativo determinato in applicazione degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, aumentato del 20 per cento.

Al fine di agevolare l'attività del Segretariato generale del CER per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti anche l'assetto urbano, l'articolo 8 prevede l'utilizzazione di esperti iscritti nell'albo della pianificazione territoriale già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 9 ha la finalità di evitare che si determini un differenziale, a svantaggio dell'Erario, nelle condizioni di alienazione del patrimonio edilizio pubblico. A tal riguardo il comma 1 modifica il criterio per la determinazione del tasso di riferimento delle operazioni di credito agevolato, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, affermando il principio secondo cui il costo della provvista bancaria è espresso da indicatori del livello dei tassi di mercato. Il Ministero del tesoro, con decreto in data 21 dicembre 1994, ha definito tali indicatori: il parametro per le operazioni agevolate di durata superiore a 18 mesi è costituito dalla media mensile dei rendimenti lordi dei ti-

toli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato).

In tal modo si rende conveniente, per gli assegnatari, orientarsi sul pagamento in contanti dell'alloggio per usufruire dello sconto del 10 per cento sul costo di acquisto dell'alloggio previsto alla lettera *a)* del comma 12 dell'articolo unico della predetta legge n. 560 del 1993. L'aumento delle vendite in contanti avrebbe l'effetto di aumentare le risorse disponibili, in tempi brevi, da destinare al risanamento dei bilanci degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e ai recuperi, alle nuove edificazioni ed in genere allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, anticipando gli effetti positivi sulla attuale gravissima situazione finanziaria degli IACP stessi.

L'articolo 10 riguarda le modalità di versamento all'Erario degli importi derivanti dalla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la disposizione in questione vengono fatti rientrare nella gestione dei proventi che già riguardano il patrimonio degli IACP e l'edilizia residenziale pubblica anche i proventi per la cessione del diritto di prelazione a favore dell'ente cedente (pari al 10 per cento del valore catastale dell'immobile) i quali erano attualmente esclusi da tale assimilazione.

Viene inoltre previsto che le modalità di versamento siano stabilite dallo stesso CER al fine di omogeneizzare le procedure.

L'articolo 11 prevede che essendo gli alloggi gestiti dagli IACP già censiti dal CER nell'ambito dell'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale pubblica, realizzata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, questi vengano esclusi dal censimento che il Ministero delle finanze è tenuto a realizzare nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, che utilizzano beni demaniali o patrimoniali dello Stato.

Questa norma, alla luce del generale principio di economia dell'attività amministrativa previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ha lo scopo di evitare la duplicazione del censimento e di non ingenerare confusione nell'utilizzo dei dati raccolti, considerato che tali alloggi sono già soggetti, attraverso la gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, alla vigilanza da parte del CER.

L'articolo 12 prevede l'attribuzione al CER della competenza a determinare i limiti di reddito per l'accesso alle agevolazioni.

L'attribuzione al CER della competenza alla determinazione della entità delle agevolazioni da riconoscere agli interventi di edilizia residenziale pubblica – in precedenza assolta dal CIPE, su proposta del CER, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 1), della legge n. 457 del 1978 – ha reso necessaria l'attribuzione allo stesso CER della competenza alla determinazione e revisione dei limiti di reddito, ai quali i valori dei contributi devono essere collegati, in precedenza ugualmente assolta dal CIPE in attuazione della medesima disposizione.

La mancata esplicita abrogazione delle disposizioni che devono ritenersi superate è destinata a provocare dubbi interpretativi che potranno rallentare la complessa procedura prevista per l'approvazione ed attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Al fine di evitare conseguenze certamente non volute dal legislatore, la norma interpretativa rende inequivocabili le competenze attribuite al CER ed in virtù della sua natura impedisce che i provvedimenti già adottati dal Comitato in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possano subire intralci nella loro attuazione.

Con l'articolo 13 si sospende fino al 29 febbraio 1996 la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, concernente l'attribuzione al Ministro per i beni culturali ed ambientali della competenza ad effettuare interventi di restauro e di manutenzione di immobili statali di interesse storico, oltre che di quelli di interesse monumentale già di competenza dello stesso Ministero.

Inoltre, si intende differire al 30 giugno 1998 il termine previsto all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46,

limitando tale differimento agli edifici demaniali e a quelli di proprietà pubblica. Ciò si rende necessario in quanto pervengono, da parte delle Amministrazioni usuarie, richieste per interventi urgenti ed indilazionabili per l'adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici ed antincendio negli immobili adibiti ad uffici pubblici per importi che superano le disponibilità del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La legge n. 46 del 1990 non recava infatti i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi, che venivano tutti posti a carico delle spese correnti del predetto Ministero.

Solo in un ambito triennale potranno essere reperite, in assenza di ulteriori stanziamenti, le disponibilità necessarie.

Con il comma 3 si propone di rifinanziare il capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici finalizzato alla copertura delle «spese per il funzionamento e la corresponsione dei compensi ai componenti della Commissione di studio per la predisposizione del regolamento in materia di lavori pubblici». Si provvederà pertanto alla corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione dello stesso Ministero.

Con il comma 4 si intende prolungare il periodo entro il quale le amministrazioni e gli enti possono pubblicare bandi per l'affidamento di appalti di lavori pubblici e per le concessioni di opere pubbliche, utilizzando la normativa della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, per le sole parti relative all'esecuzione dei lavori pubblici e delle misure per la funzionalità della pubblica amministrazione.

Le norme contenute nell'articolo 14 hanno essenzialmente la finalità di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi sull'edilizia scolastica già finanziati.

I commi da 1 a 5 prevedono in particolare le seguenti misure di accelerazione:

convocazione, da parte dei sindaci e dei presidenti delle amministrazioni provinciali, di apposite conferenze di servizio volte a pervenire a concreti risultati operativi, qualora sia necessario, in qualche fase delle procedure, un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, e quindi acquisire gli assensi delle amministrazioni interessate; nei casi in cui sia comunque richiesta l'unanimità e questa non sia raggiunta, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione; sono inoltre previsti maggiori vincoli per le amministrazioni interessate nella definizione dei procedimenti, affinchè esprimano celermente il proprio assenso;

ampliamento delle possibilità dell'intervento sostitutivo dei commissari *ad acta*. Le ultime leggi sull'edilizia scolastica hanno previsto l'intervento, in via sostitutiva, di commissari *ad acta* per provvedere a taluni adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali, quali l'indicazione del fabbisogno finanziario, l'adozione del piano di finanziamento, la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, l'affidamento delle opere. Le norme proposte estendono tali possibilità di intervento sostitutivo ed altri adempimenti quali l'affidamento degli incarichi di progettazione delle opere e l'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi. Il commissario. inoltre, potrà convocare e presiedere le apposite conferenze di servizio, già dette in precedenza;

intervento sostitutivo dello stesso commissario *ad acta*, del prefetto o del provveditore agli studi, in luogo dell'ente locale competente, nell'attivazione delle apposite procedure di definizione del contenzioso per opere il cui affidamento o la cui esecuzione siano rimasti sospesi. Tali procedure sono previste, per la generalità dei lavori pubblici, dall'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30;

possibilità di attribuzione ai commissari *ad acta*, in caso di mancata realizzazione delle opere entro quattro anni dalla loro nomina, dei poteri speciali già previsti nel 1994 per gli interventi di edilizia scolastica nella città di Napoli.

Il comma 6 dispone la destinazione di lire 200 miliardi per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale.

Il comma 7 è diretto a consentire, fino al 30 giugno 1996, il riutilizzo di economie ovvero la modifica dei piani programmatici regionali o la devoluzione di finanziamenti già concessi ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonchè l'attuazione delle medesime attività - compresa la costituzione di stralci funzionali - anche per i finanziamenti risalenti al decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

Il comma 8 consente la revoca e la conseguente riassegnazione di finanziamenti attribuiti ai sensi della legge n. 430 del 1991 e non ancora richiesti dagli enti beneficiari. La norma ha il duplice scopo di rimodulare interventi che si sono dimostrati non necessari o comunque inattuali e di sanare l'anomalia normativa per la quale, attualmente, mentre ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, è possibile revocare mutui concessi da un triennio e non attivati, non è ammissibile invece la revoca di quelli che non sono nemmeno pervenuti alla fase di concessione, non essendo stati richiesti dagli enti beneficiari.

L'articolo 15 è stato dettato dalla necessità di consentire lo «sblocco» contabile delle somme destinate agli interventi atti a fronteggiare emergenze ambientali in alcune zone del Paese.

In particolare, le ordinanze in questione, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sono relative a siti di particolare tensione ambientale come Orbetello (ordinanza 31 marzo 1994), l'area metropolitana di Napoli (ordinanze 23 giugno e 7 ottobre 1994), la provincia di Milano (ordinanza 22 novembre 1994) e il bacino del Sarno (ordinanza 14 aprile 1995), per i quali è stato necessario compiere interventi di tipo straordinario al fine di adottare rimedi alle gravi condizioni ambientali.

In particolare la Corte dei conti, in merito a detti atti, i quali movimentano denaro pubblico, ha evidenziato l'impossibilità per gli stessi di attivare le necessarie risorse finanziarie in mancanza di una norma di livello legislativo che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, autorizzi il Ministro del tesoro a trasferire i fondi sulle voci di bilancio utili ai fini dell'adempimento dell'ordinanza.

Con la stesura di cui sopra si è data «copertura» legislativa a questi strumenti eccezionali ed urgenti, anche in adesione a quanto più volte sostenuto dallo stesso Ministro del tesoro con riferimento al potere di ordinanza *ex* articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e alle sue implicazioni in materia di contabilità pubblica.

La norma in definitiva ha l'obiettivo di rendere operanti le somme destinate a tali fini e finora indisponibili per problemi connessi alla registrazione contabile.

L'articolo 16 rimodula le spese del Ministero dell'ambiente per il completamento di programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni e provvede alla riallocazione dei fondi del programma triennale per l'ambiente, pari complessivamente a circa 150 miliardi per il triennio 1995-1997; alla copertura di questa somma si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in capitoli dello stato di previsione del Ministero e attraverso revoche di finanziamenti già disposti con decreti ministeriali del 1989 e 1990 a favore di attività di studi e progettazione, per le quali, tuttavia, le procedure per l'erogazione dei fondi risultano attualmente bloccate in ragione delle modalità d'impegno e della qualificazione soggettiva dei destinatari dei suddetti finanziamenti (commi 1, 2, 3 e 4).

Vengono inoltre recuperati ulteriori stanziamenti per il completamento degli interventi nelle aree a rischio, cui sono destinati 10 miliardi (commi 5 e 6).

Si realizza inoltre la rimodulazione dei fondi per il programma triennale della azione pubblica per la tutela ambientale e si applica la speciale procedura prevista a favore delle aree depresse del Mezzogiorno.

Con il comma 12, per i progetti di opere di valore superiore ai 100 miliardi di lire, salva l'esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente, viene posto a carico del soggetto committente il versamento di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Ciò si rende necessario per far fronte alle maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura per la valutazione di impatto ambientale.

Con il comma 1 dell'articolo 17 si intende differire al 31 dicembre 1995 il termine fissato al 30 giugno 1995 (decreto-legge 18 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584) per l'adempimento dell'obbligo di denuncia dei pozzi d'acqua a qualsiasi uso adibiti, stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

Il differimento si rende necessario al fine di risolvere i disagi evidenziati dagli interessati nella produzione della documentazione tecnica necessaria a tale adempimento, consentendo nel contempo alle regioni, enti competenti in materia di acque sotterranee ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di definire la procedura relativa.

L'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, prevede l'obbligo della denuncia, con finalità di sanatoria, delle captazioni abusive in atto nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1994, n. 394. Il comma 2, pertanto, al fine di rendere più organica l'applicazione della citata disposizione, anche in relazione alla disciplina della citata legge sui parchi, prevede il rinvio del predetto adempimento alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi della medesima legge n. 394 del 1991.

Con il comma 3 si intende risolvere il problema relativo alla gestione «Sovracanoni bacini imbriferi montani». Per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvide con propri decreti ad individuare e perimetrale i bacini imbriferi montani (BIM) nei quali preesistevano concessioni idroelettriche.

La citata legge n. 959 del 1953 disponeva che, in sostituzione degli oneri a carico dei concessionari previsti dall'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fosse istituito, a carico degli stessi concessionari, un sovracanone sulle concessioni idroelettriche aventi le opere di presa o di prima presa nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Lo stesso sovracanone, destinato ai comuni compresi nel bacino rivieraschi delle utilizzazioni, aveva la funzione di indennizzare parzialmente i danni subiti dalle derivazioni, a sostegno del progresso economico e sociale delle popolazioni interessate.

La suddetta legge riconosceva ai comuni stessi la facoltà di costituirsi in consorzi provinciali qualora i tre quinti di essi facessero relativa domanda.

Ove non si fosse addivenuti alla costituzione di tale consorzio provinciale, la legge faceva carico al Ministero dei lavori pubblici di provvedere alla ripartizione del sovracanone.

A tal fine la legge medesima disponeva che le somme dovute dai concessionari per i sovracanoni fossero versate su un conto corrente fruttifero da intestarsi al Ministero dei lavori pubblici presso la Banca d'Italia.

La legge 23 dicembre 1993, n. 559, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1994, la soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Poichè il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGED ha ritenuto che il prescritto regime gestionale dei sovracanoni in parola possa essere assimilato, nella sostanza, alle gestioni fuori bilancio soppresse dalla predetta legge n. 559 del 1993, con il comma 3 si dispone che i concessionari interessati al versamento dei ripetuti sovracanoni versino gli stessi su apposito capitolo sul conto dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro provvede a versare su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme stesse, ai fini della ripartizione che lo stesso Ministero dei la-

vori pubblici effettua nei confronti degli enti destinatari, con le stesse modalità previste dalla legge n. 959 del 1953 istitutiva dei ripetuti sovracanoni.

Si prevede, altresì, che le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ed intestato al Ministero dei lavori pubblici vengano versate, a decorrere dal 1° gennaio 1995, nel predetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con il comma 4 viene resa più flessibile la gestione dei capitoli di spesa istituiti con la legge 7 agosto 1990, n. 253, prevedendo la possibilità di apportare variazioni tra loro compensative, superando le rigidità del fattore legislativo.

Con il comma 5 si intende dare puntuale denominazione del capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per le necessità funzionali della direzione generale della difesa del suolo e delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, esplicitandone meglio la portata e rendendola coerente con il regolamento di contabilità adottato per il loro funzionamento.

La modifica si intende operante nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Con il comma 6 dell'articolo 17 (impianti di depurazione della regione Campania) s'intende superare il blocco degli impianti di depurazione della regione Campania, determinatosi a seguito dell'esistenza di posizioni debitorie da parte delle gestioni sequestratarie degli impianti, derivanti dalla mancata attribuzione dei corrispettivi del servizio idrico.

Si prevede inoltre l'istituzione di una Commissione al fine di accertare l'attività tecnico-amministrativa relativa ai cinque impianti di depurazione.

Per il funzionamento della Commissione gli oneri sono a valere sulle riserve assegnate dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero dei lavori pubblici.

Infatti la regione Campania ha preso formalmente possesso dei cinque impianti di depurazione in custodia sequestrataria, ponendo così fine ad un esborso per centinaia di miliardi, da parte dello Stato, durato oltre dieci anni.

Con il comma 7 si intende far sì che le procedure adottate dal Commissario *ad acta* e regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno conservino validità ed efficacia. Ciò si riferisce in particolare alle procedure per i pagamenti del Commissario *ad acta*. Riguarda soprattutto i diversi adempimenti formali, che non intaccano la sostanza dei controlli. La norma si pone come norma interpretativa del disposto dell'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (che affida al Commissario *ad acta* le cessate funzioni del Commissario liquidatore) in relazione al disposto dell'articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 96 del 1993 che prevede che il Commissario liquidatore subentri nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo all'Agenzia per il Mezzogiorno.

Con il comma 8 s'intende estendere al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale la previsione di cui al comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Infine, con il comma 9 si modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante: «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali», al fine di consentire una più efficace gestione finanziaria delle risorse destinate ad assicurare il completamento dell'invaso del Bilancino del fiume Sieve.

Appare pertanto necessario rimuovere la limitazione che la norma contiene in relazione alle sole opere idrogeologiche necessarie per completare la diga.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 13, comma 3

La spesa recata dal comma 3 dell'articolo 13 pari a complessive lire 500 milioni per gli anni 1995-1996 si riferisce alle esigenze di seguito specificate:

Commissione di studio *ex* articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) ai fini della predisposizione del regolamento di delegificazione del Genio militare e del capitolato generale d'appalto è stata istituita con decreto ministeriale 23 maggio 1995, n. 4518/21/65, apposita Commissione di studio composta da 20 componenti, più 4 membri della segreteria tecnica per le attività di supporto alla Commissione stessa.

L'onere complessivo è stato determinato in una somma pari a lire 1.000 milioni a cui si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1995 e 1996.

QUADRO RASSUNTIVO

	1995	*1996*
Articolo 13, comma 3:		
- Commissione di studio *ex* articolo 3, legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni	500 milioni	500 milioni

Articolo 15, comma 3

La prevista autorizzazione di spesa di lire 8.800 milioni, diretta a consentire il completamento degli interventi in corso per il risanamento della laguna di Orbetello, si fonda sui dati di fabbisogno residuale prospettati dall'apposito Commissario delegato.

Articolo 17, comma 6

Il comma prevede, tra l'altro, appositi accertamenti tecnico amministrativi sull'attività gstionale relativa ai cinque depuratori dell'area napoletana per il periodo successivo alla scadenza contrattualmente prevista e fino al 31 dicembre 1995, data della presa in carico da parte della regione Campania.

Gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni incaricate fanno carico al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulla quota che il CIPE, in sede di ripartizione annuale destinerà al Ministero dei lavori pubblici e graveranno sul capitolo 9456 del Bilancio del Ministero relativo a «somme da erogare per l'effettuazione delle spese della gestione separata e dei progetti speciali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni».

L'ammontare dell'onere dovrà essere determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995, n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre 1995, n. 396, e 25 novembre 1995, n. 499.

Decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 20 del 25 gennaio 1996.*

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, nonchè per l'attuazione di interventi di risanamento e tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Articolo 1.

(Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex GESCAL)

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere

riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonchè per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 5.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera *c)*.

Articolo 2.

(Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica)

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione

medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonchè con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 otto-

bre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 marzo 1996.

6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Articolo 3.

(Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorchè non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Articolo 4.

(Accelerazione delle procedure)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«*8*-bis. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Articolo 5.

(Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici)

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, e dell'articolo 2, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Articolo 6.

*(Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-*bis *del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)*

1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera r-*bis)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 7.

(Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)

1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo può essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vi-

gente nell'anno di acquisizione, oppure può essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20 per cento.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Articolo 8.

(Esperti)

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Articolo 9.

(Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Ai commi 12, lettera *b)*, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato),».

Articolo 10.

(Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti)

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«*13.* I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonchè dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Articolo 11.

(Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Articolo 12.

(Interpretazione autentica)

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13.

(Interventi in materia di edilizia statale)

1. È differita al 29 febbraio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996.

4. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo 1996».

Articolo 14.

(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edili-

zia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

6. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, possono essere altresì utilizzate, entro l'importo di 200 miliardi, per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni e degli enti locali sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole.

7. Allo scopo di consentire un più esaustivo utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 30 giugno 1996.

8. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei 10 giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque, ove, entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire otto miliardi, può essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 15.

(Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

3. Per il completamento degli interventi di risanamento della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 7584 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

Articolo 16.

(Interventi in materia ambientale)

1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

4. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e relative proiezioni per l'anno 1997.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 3 e 4 ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonchè delle disposizioni di cui al comma 4.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

8. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17.

(Norme per la tutela del suolo)

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi è subordinata ad atto formale della regione Campania, con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1° gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. L'attività gestionale relativa ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di quella contrattualmente a suo tempo prevista e sino al 31 dicembre 1995, sarà oggetto di apposito accertamento tecnico-ammini-

strativo, cui si provvederà mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri, da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai membri delle commissioni sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Conservano validità ed efficacia le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, adottate dal Commissario *ad acta* ex articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in essere relativi all'attività a lui demandata dallo stesso decreto legislativo.

8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI – BARATTA – FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DINI